

In materia di caccia le opposizioni alle ingiunzioni per le mancate annotazioni sul tesserino regionale rientrano nella cognizione del tribunale: brevi note sulla sentenza della Cassazione civ., sez. II, 11 gennaio 2006, n. 218

A cura di Stefania Pallotta

In materia di caccia, la Suprema Corte di Cassazione interviene sul tema della competenza a conoscere delle opposizioni avverso le ordinanze-ingiunzione, sancendo un importante principio: anche l'opposizione al provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa per le omesse annotazioni sul tesserino venatorio regionale rientra nella cognizione del tribunale ordinario.

La genesi storica e la formulazione letterale delle norme sulla competenza per il giudizio di opposizione previsto dalla legge n. 689/1981 hanno determinato alcuni problemi interpretativi. In termini generali, la norma chiave per delineare l'attuale assetto delle competenze giurisdizionali in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione è l'art. 22 *bis* della legge n. 689/1981, introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, avente ad oggetto la depenalizzazione dei reati minori e la riforma del sistema sanzionatorio. L'art. 98 del citato decreto 507/1999 ha inserito l'art. 22 *bis* all'interno dell'originario testo della legge 24 novembre 1981, n. 689: tale disposizione reintroduce una generale competenza del giudice di pace per il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, salvo una serie di ipotesi in cui l'impugnazione si deve proporre davanti al tribunale. La scelta legislativa è nel senso di riservare alla cognizione del tribunale peculiari materie caratterizzate da una particolare difficoltà nell'accertamento dell'illecito oppure contraddistinte dalla presenza di beni giuridici di particolare rilevanza.

In sintesi, la competenza sulle opposizioni alle ordinanze-ingiunzione previste dalla legge n. 689/1981 è oggi ripartita tra il giudice di pace e il tribunale civile. Per quanto riguarda la materia ambientale, l'opposizione alle ordinanze-ingiunzione con cui si applicano sanzioni amministrative ambientali deve essere proposta davanti al tribunale: infatti, la lettera d) dell'art. 22 *bis*, con una formula molto ampia, annovera proprio “la tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette” tra le materie devolute alla cognizione del tribunale.

La scelta legislativa di assegnare al giudice togato le specifiche materie elencate dalla lettera d) dell'art. 22 *bis* esprime la necessità di un organo maggiormente abilitato alla valutazione di interessi particolarmente delicati e non può essere elusa attraverso letture formalistiche della norma. In questo ordine di valutazioni si colloca la sentenza in commento, con la quale la Corte di Cassazione riconduce alla “tutela della fauna” la sanzione prevista dalla lettera i) dell'art. 31 della legge 157/1992 per le omesse annotazioni sull'obbligatorio tesserino venatorio regionale.

Con la sentenza dell'11 gennaio 2006, n. 218, la giurisprudenza di legittimità offre due importanti spunti di riflessione sull'interpretazione della materia riservata alla competenza del tribunale ai sensi della lettera d) dell'art. 22 *bis* della legge n. 689/1981.

In primo luogo, ai fini della valutazione sull'inerenza di una sanzione alle materie menzionate dalla lettera d) del menzionato art. 22 *bis*, la Suprema Corte di Cassazione conferma la sua tendenza a non basarsi esclusivamente sulla specifica disposizione sanzionatoria applicata, ma a tenere conto complessivamente dell'impianto legislativo all'interno del quale la sanzione stessa è prevista, con particolare riguardo ai principi e alle finalità della normativa nel suo complesso;¹ pertanto, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1° lettera i) dell'art. 31 della legge n. 157/1992 va letta nel contesto generale della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

¹ Analogamente, in materia di rumore si veda Cass. civ., sez I, 26 aprile 2005, n. 8620

Inoltre, dalla decisione esaminata emerge un'ulteriore significativa indicazione del giudice di legittimità in ordine alle disposizioni di cui all'art. 22 *bis* della legge n. 689/1981: in un caso come quello oggetto della controversia, in cui la violazione consiste nella inosservanza di adempimenti di carattere formale, gli obblighi documentali vanno visti in correlazione alla *ratio* di tutela dell'ambiente ad essi sottesa; infatti, spesso dietro la parvenza di annotazioni puramente formali si celano strumenti di controllo e monitoraggio, strettamente funzionali a realizzare la tutela dell'ambiente nelle sue molteplici componenti. Conseguentemente, le violazioni di obblighi di tipo documentale possono rientrare nella definizione riportata dalla lettera d) dell'art. 22 *bis* della legge n. 689/1981, qualora essi rivestano la funzione di strumenti diretti alla protezione dell'ambiente, della fauna e della flora; in questa prospettiva, anche le prescritte annotazioni sul tesserino regionale obbligatorio, contenendo informazioni relative alle giornate di caccia e agli eventuali abbattimenti effettuati, sono intrinsecamente finalizzate al controllo dell'attività venatoria e realizzano ampiamente la finalità di tutela prevista dalla lettera d) dell'art. 22 *bis* della legge n. 689/1981.

Stefania Pallotta

Pubblicato il 29 ottobre 2006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE	Antonino	- Presidente -
Dott. TRIOLA	Roberto Michele	- Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO	Lucio	- rel. Consigliere -
Dott. PICCIALLI	Luigi	- Consigliere -
Dott. MALPICA	Emilio	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

omissis

avverso la sentenza n. 469/2001 del Giudice di pace
di SAN DONA' DI PIAVE,
depositata il 16/11/2001;

omissis

Fatto

T.G. proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione della Provincia di Venezia contenente l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione della L.R. n. 157 del 1992, art. 31, lett. i).

L'Amministrazione Provinciale di Venezia si costituiva ed eccepiva l'incompetenza per materia del giudice di pace adito dall'opponente.

Con sentenza 16/11/2001 il giudice di pace di San Donà di Piave annullava l'ordinanza ingiunzione opposta osservando; che sussisteva la propria competenza funzionale con riferimento alla L. 689 del 1981, articolo 22 bis, come novellato dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 98; che tale articolo contemplava la competenza del tribunale per le opposizioni concernenti la tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora e della fauna; che nella specie le violazioni, pur attinenti alla fauna, erano relative ad adempimenti burocratici e documentali che poco avevano a che fare con la tutela ecologica; che la Provincia di Venezia, nulla aveva prodotto a fondamento della sua pretesa e, in particolare, non aveva prodotto né il tesserino regionale del ricorrente, né il registro per le annotazioni dei dati stabiliti dal disciplinare di concessione; che ciò determinava l'accoglimento dell'opposizione in forza della L. n. 689 del 1981, art. 23, penultimo comma; che l'atto di contestazione, indicando la violazione della L.R. n. 157 del 1992 inesistente, doveva considerarsi nullo per irregolarità sostanziale determinante.

La cassazione della detta sentenza è stata chiesta dall'Amministrazione Provinciale di Venezia con ricorso affidato a tre motivi illustrati da memoria. T.G. ha resistito con controricorso.

Diritto

In via preliminare va rilevata l'infondatezza dell'eccezione sollevata dal resistente relativa all'asserita inammissibilità del ricorso per tardività in quanto spedito per la notifica a mezzo posta in data 11/01/2003 ossia oltre il termine di un anno e 45 giorni dal deposito della sentenza impugnata avvenuto il 16/11/2001.

Al riguardo va osservato che, per effetto della sentenza n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, risulta ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario, sicché gli articoli 139 e 148 c.p.c. vanno

interpretati nel senso che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

E' appena il caso di segnalare poi: a) che il termine utile per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. va computato aggiungendo al termine annuale i 46 giorni del periodo feriale (1 agosto - 15 settembre); b) che, nel caso in cui il termine venga a scadere in concomitanza con un giorno festivo, la scadenza si protrae al giorno lavorativo immediatamente successivo.

Nel caso in esame la sentenza impugnata non notificata è stata depositata il 16/11/2001 per cui il termine utile per ricorrere ex articolo 327 c.p.c. andava a scadere non il 31/12/2002 (come ipotizzato dal resistente nel controricorso ma il giorno 01/01/2003, giorno festivo, per cui la scadenza si è protratta al giorno successivo, ossia al 02/02/2003 data nella quale l'amministrazione ricorrente ha consegnato all'ufficiale giudiziario l'atto da notificare infatti l'annotazione numerica apposta a margine del ricorso contenente il numero del registro cronologico dell'ufficio degli ufficiali giudiziari reca la data del 02/02/2003: in tale data deve pertanto ritenersi che sia stato consegnato il ricorso e si deve considerare perfezionata la notifica per la notificante amministrazione provinciale di Venezia.

Con il primo motivo di ricorso l'Amministrazione Provinciale di Venezia denuncia violazione della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, lett. d), novellato dal D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 98, deducendo che secondo quanto disposto da detto articolo, per le sanzioni in materia di "tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette", l'opposizione va proposta non al giudice di pace ma al tribunale. La citata norma, al contrario di quanto affermato dal giudice di pace, attribuisce al tribunale tutte le sanzioni in materia di caccia e pesca e, quindi, anche quelle previste dalla L. quadro n. 157 del 1992, contestata allo T.

Peraltro le annotazioni sul tesserino, anche da un punto di vista sostanziale, attengono alla tutela della fauna in quanto costituiscono uno dei modi per disciplinare l'esercizio della caccia ed evitare lo sterminio indiscriminato degli animali selvatici.

Il motivo è fondato.

Occorre evidenziare che in tema di sanzioni amministrative ed in ipotesi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, è competente il tribunale quando si tratti di violazioni concernenti disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette. Ad esse è riconducibile la norma dettata dalla L. n. 157 del 1992, articolo 31, lett. i), che prevede una sanzione amministrativa per chi esercita la caccia e non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale. La citata L. n. 157 del 1992 detta "norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo veterinario (Caccia)" e la parte di tale legge in cui si fa obbligo di eseguire le prescritte annotazioni sul tesserino regionale è manifestamente legata alla tutela della fauna.

E' evidente, infatti, che come segnalato nel ricorso anche le dette annotazioni sono state previste proprio al fine di meglio disciplinare e regolamentare l'esercizio della caccia. Pertanto a norma della citata L. n. 689 del 1981, articolo 22 bis, l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa per violazione della L. n. 157 del 1992, art. 31, lett. i) va proposta davanti al tribunale in quanto relativa a disposizione in materia di tutela della fauna.

L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata ex art. 382 c.p.c., comma 2, perchè emanata in violazione di norma relativa alla competenza. Da ciò l'assorbimento del secondo e del terzo motivo di ricorso che attengono al merito. Si tratta di cassazione senza rinvio ex art. 382 cod. proc. civ., ultima parte, in quanto la domanda non poteva essere proposta davanti al giudice di pace. Si deve peraltro provvedere sulla competenza a norma dell'art. 382 c.p.c., comma 2, affermando la competenza per materia del tribunale di Venezia.

In relazione alle particolarità della fattispecie si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei giudizi di merito e di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbi il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata, dichiara la competenza del Tribunale di Venezia, compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2005.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2006